

Definizione di Reato

Con questo termine si definisce ogni fatto illecito al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena.

Il reato "consiste, dunque, in una violazione della legge penale, cioè nella infrazione di un divieto o nella inadempienza di un comando"(cfr. Puccini).

Contenuti del reato

- *Contenuto sociologico (sostanziale)*: rappresenta un fatto contrario e dannoso agli interessi della collettività.
- *Contenuto giuridico (formale)*: fatto preveduto e disciplinato dal diritto che prevede una pena mediante il processo.

- Lo stato ricorre alla minaccia della pena per farsi obbedire dai cittadini.
- Il legislatore presuppone figure astratte dette *fattispecie* che corrispondono a determinati comportamenti umani dannosi per la società e crea quindi i vari tipi di reati che vengono a costituire l'ordinamento penale.

Il giudice ha il compito di accertare a quale modello «**modello tipico**» sia conforme il fatto commesso dal reo e quale sia la sanzione prevista; detta **conformità** rappresenta il requisito fondamentale di ogni reato e stabilisce la **connessione tra *fattispecie* legislativa ed il fatto antigiuridico commesso dal soggetto, qualificando la *tipicità* del reato.**

Reato:

- una norma che lo descrive
- un fatto che lo costituisce
- una sanzione penale che lo retribuisce.

L'applicazione della sanzione rappresenta il momento esecutivo a seguito del quale la pena inflitta viene scontata nei modi, nei tempi e nei luoghi stabiliti.

Oggetto del reato

- **Oggetto del reato** in **senso materiale** è l'individuo o la cosa su cui cade l'azione del reo
- In **senso giuridico** è il bene tutelato dalla norma penale, ravvisabile ora nell'interesse diretto dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato), ora nell'interesse della collettività (delitti contro l'incolumità pubblica), ora nell'interesse del singolo (delitti contro la vita, l'incolumità personale, la libertà, l'onore).

Soggetto attivo del reato

- *Soggetto attivo* del reato è l'uomo che compie l'azione che costituisce il reato.
- Il Codice penale indica il soggetto attivo con i nomi di colpevole, autore o reo. Soggetto attivo può essere *chiunque* salvo i casi in cui l'autore deve possedere una determinata qualifica.

Compartecipazione criminosa

Lo stesso reato può essere effettuato da più soggetti che cooperano al conseguimento di un fine criminoso comune (omicidio, rapina). Si realizza il concorso di persone nel reato o *compartecipazione criminosa*, che richiede una *pluralità di soggetti attivi* (istigatore, esecutore principale, complice), la *volontà di cooperare alla commissione del reato* ed il *concorso causale* tra l'azione di ciascun concorrente e l'evento determinando il *reato plurisoggettivo*.

Concorso di reati

Concorso di reati: una sola persona commette più reati.

Si distingue:

- *Concorso formale* quando con una sola azione si compiono più violazioni di legge (es. procurare lesioni personali alla vittima nell'atto di violentarla).
- *Concorso materiale* quando lo stesso soggetto compie più reati con più azioni distinte ed indipendenti (uccide la vittima dopo averla violentata).

Soggetto passivo

- Soggetto passivo del reato è il titolare del bene o interesse protetto dalla norma penale, ossia la persona offesa dal reato, o vittima.
- Soggetti passivi sono più individui in caso di delitti contro la pubblica incolumità (epidemia, strage, incendio ecc.) che determinano una situazione di pericolo per la vita e la salute delle persone.

Art. 1 c.p. (*Reati e pene: disposizione
espressa di legge*)

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 5 c.p. (Ignoranza della legge penale)

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Elementi costitutivi del Reato

Gli elementi costitutivi del reato sono:

- a) il *fatto o elemento oggettivo*;
- b) l'*antigiuridicità o elemento giuridico*;
- c) la *colpevolezza o elemento soggettivo o psicologico*.

Il fatto concerne *l'azione o l'omissione* compiuta dal reo (soggetto attivo) nei confronti dell'offeso (soggetto passivo).

L'antigiuridicità, invece, rappresenta il comportamento contrario a quanto specificatamente contemplato dalla legge.

La colpevolezza rappresenta il ruolo della volontà nel compiere l'azione antigiuridica.

Art. 43 c.p. (*Elemento psicologico del reato*)

Il delitto:

è **doloso, o secondo l'intenzione**, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è **preterintenzionale, o oltre l'intenzione**, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è **colposo, o contro l'intenzione**, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. [OMISSIS]

Elementi costitutivi del delitto doloso (o secondo l'intenzione)

- coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione;
- previsione dell'evento;
- volontà di produrre con la propria azione od omissione l'evento previsto, quale conseguenza dell'azione od omissione stessa;
- evento che nella realtà si verifica.

Elementi costitutivi del delitto preterintenzionale (o contro l'intenzione)

- volontà di determinare con la propria azione od omissione, compiuta con coscienza e volontà, un evento dannoso meno grave di quello che nella realtà si verifica.

Esempio: Tizio colpisce Caio con un pugno, avendo l'intenzione di ledere e non di uccidere, ma Caio cade a terra e si produce un trauma cranico contusivo con lacerazione di un vaso meningeo o cerebrale e muore di emorragia endocranica.

Elementi costitutivi del delitto colposo (o contro l'intenzione)

- coscienza o consapevolezza che dall'azione o dall'omissione possa derivare un evento dannoso o pericoloso (= prevedibilità dell'evento);
- assenza di volontà che l'evento si verifichi;
- azione od omissione connotata da negligenza o imprudenza o imperizia (**colpa c.d. generica**), ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (**colpa c.d. specifica**).